



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 - 07035 Sedini
Tel 079/589200 – Fax 079/589216
www.comune.sedini.ss.it -



REGOLAMENTO COMUNALE **INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI** **NUCLEI FAMILIARI E DIRITTO ALLO STUDIO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 18.02.2020

REGOLAMENTO COMUNALE
INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI E DIRITTO ALLO
STUDIO

TITOLO I

Art. 1 Oggetto del regolamento

In attuazione dell’Azione politica dell’Amministrazione finalizzata a contrastare lo spopolamento del territorio e la dispersione scolastica, il presente regolamento - considerata la famiglia nel suo complesso e singoli componenti della medesima nel loro percorso di studio, quali soggetti centrali del benessere e sviluppo della collettività amministrata- disciplina i requisiti e le modalità di accesso, l’entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei seguenti interventi economici di tipo contributivo :

- contributi comunali una tantum denominati “Bonus bebè e Bonus Compleanno ” correlati alle nascite e alle adozioni di minori e al compimento del 1° e 2° anno di vita;
- contributi comunali a sostegno del diritto allo studio in favore degli studenti della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di secondo grado, dell’università.

Art 2. Destinatari

Destinatari del regolamento sono :

- i nuclei familiari residenti nel Comune di Sedini.
- Studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di secondo grado, dell’università;

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) **nucleo familiare**: il nucleo familiare così come definito dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159
- b) **primo figlio**: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato;
- c) **secondo figlio**: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al primo figlio
- d) **terzo figlio**: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al secondo figlio;
- e) **quarto figlio e successivi**: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al terzo figlio;
- f) **figli gemelli**: i figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presenti, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
- g) **adozione**: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia).

Art. 4 Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda contributi comunali una tantum denominati “Bonus bebè e Bonus Compleanno” correlati alle nascite e alle adozioni di minori e al compimento del 1° e 2° anno di vita;

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda possono essere:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;

- b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art. 5 Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda contributi comunali a sostegno del diritto allo studio in favore degli studenti della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di secondo grado, dell'università.

1) Per la richiesta di contributi comunali a sostegno del diritto allo studio in favore degli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado i soggetti legittimati a presentare la domanda possono essere

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

2) Per la richiesta di contributi comunali a sostegno del diritto allo studio in favore degli studenti della scuola di secondo grado, dell'università i soggetti legittimati a presentare la domanda possono essere :

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.
- e) lo studente della scuola secondaria di 2° grado, che alla data di scadenza della domanda ha compiuto il 18° anno d'età, nei cui confronti è ammessa l'erogazione del contributo;
 - f) lo studente universitario nei cui confronti è ammessa l'erogazione del contributo;

TITOLO II
CONTRIBUTI COMUNALI UNA TANTUM DENOMINATI “BONUS NASCITA E BONUS COMPLEANNO ” CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI E AL COMPIMENTO DEL 1° E 2° ANNO DI VITA;

Art. 6 Requisiti

1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita del proprio figlio o adozione di minore o compimento del proprio figlio del 1° o 2° anno di vita.

2. I genitori compresi nel medesimo nucleo familiare devono soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione o compimento del proprio figlio del 1° o 2° anno di vita le seguenti condizioni:

- essere residente, da almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale .
- I genitori devono in ogni caso essere residenti e avere la fissa dimora nel territorio del Comune di Sedini da almeno 5 (cinque) anni dal momento della presentazione della domanda di assegno.
- La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di Sedini per almeno 3 (tre) anni dalla erogazione del contributo pena decadenza del diritto del bonus con obbligo di restituzione.
- I genitori dovranno iscrivere il figlio/a alla scuola dell'infanzia e successivamente alla scuola primaria del plesso di Sedini pena decadenza del diritto del bonus con obbligo di restituzione

Art. 7 Importo del bonus

Tipologia bonus	Importo bonus Isee da € 0,00 ad € 30. 000,00	Importo bonus - Isee da € 30. 000,01 ed oltre - Isee non presentato
	(100% del contributo)	(30% del contributo massimo)
- Nascita	- € 500,00	- € 150,00
- 1° anno	- € 300,00	- € 90,00
- 2° anno	- € 200,00	- € 60,00

Art. 8 Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo www.comune.sedini.ss.it

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da *copia di documento di identità*, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico;

2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all' articolo 6.

TITOLO III

CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DI SECONDO GRADO, DELL'UNIVERSITA'

Art. 9 Tipologie di intervento economico contributivo

- A) Contributo spese di viaggio per gli studenti pendolari
- B) Contributo spese sostenute per l'istruzione e la frequenza scolastica
- C) Borse di studio per studenti universitari meritevoli

A) SPESE VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI

Art. 10 Requisiti

Per poter accedere al contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Sedini alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b. essere iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati; sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici, mentre sono esclusi gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale;
- d. aver frequentato per intero l'anno scolastico
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE DPCM 159/2013, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore al limite previsto annualmente dalla Giunta Comunale

Art 11 . Esclusione dal beneficio

In fase di istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 10;
- b. le istanze, presentate per studenti, prive di certificazioni, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive o ogni documento di riferimento (compresi i documenti delle spese sostenute nell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo, quali ad esempio gli abbonamenti e per i soli mesi settembre e giugno altre tipologie di biglietto, necessario a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 ;
- c. le istanze non presentate al protocollo entro i termini previsti dal bando o avviso pubblico;
- d. le istanze non sottoscritte dal soggetto legittimato a presentare la richiesta ;
- e. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione

Art 12 . Criteri di assegnazione

Il rimborso delle spese di viaggio sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere, dal proprio comune di residenza, il comune dove ha sede la scuola più vicina del tipo di quella prescelta dallo studente.

Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con mezzo privato sarà possibile e l'importo del rimborso riconosciuto sarà commisurato a quello relativo all'utilizzo del mezzo pubblico.

Non è ammesso il rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale.

Agli studenti che nel corso dell'anno al quale si riferisce il contributo hanno frequentato più Istituti potrà essere rimborsata una sola quota, ossia quella corrispondente al raggiungimento dell'istituto più vicino. Qualora l'importo stanziato non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, il Responsabile del Servizio Istruzione provvederà con proprio atto a stabilire percentuali di rimborso proporzionali tenendo conto del totale delle spese ammissibili e dell'importo stanziato a loro copertura.

Art. 13 Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo www.comune.sedini.ss.it

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da *copia di documento di identità*, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico;

2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

B) CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE E LA FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 14 Requisiti

Possono beneficiare del contributo le famiglie degli studenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Sedini alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b. essere iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, presso gli istituti di istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado
- d. aver frequentato per intero l'anno scolastico
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE DPCM 159/2013, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore a al limite previsto.

Art. 15 Tipologie di spese ammissibili a contribuzione e criteri di assegnazione.

- **spese di iscrizione** : Le tasse di iscrizione rimborsabili sono esclusivamente quelle versate, per l'anno scolastico in corso (il contributo è erogato agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado)

Contributo spese di iscrizione Isee da € 0,00 ad € 30. 000,00	- Contributo spese di iscrizione - Isee da € 30. 000,01 ed oltre - Isee non presentato
100% del contributo	30% del contributo massimo

- **spese per sussidi didattici e di mensa scolastica** : Sono comprese le spese sostenute per l'acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici e sussidi per alunni con difficoltà e/o disturbi di apprendimento e per la frequenza alla mensa scolastica (il contributo è erogato agli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di primo e secondo grado) Sono esclusi dal rimborso i libri di testo.

Tipologia scuola	Contributo sussidi didattici e di mensa scolastica Isee da € 0,00 ad € 30. 000,00 (100% del contributo)	Contributo sussidi didattici e di mensa scolastica - Isee da € 30. 000,01 ed oltre - Isee non presentato
Infanzia , Primaria e secondaria di primo grado	100% del contributo	35% del contributo massimo
Secondaria di secondo grado	100% del contributo	30% del contributo massimo

Ai fini del riconoscimento della contribuzione comunale, saranno ammessi soltanto documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.) dai quali si evince chiaramente la natura della spesa sostenuta. Non saranno, invece, ammesse pezze giustificative con descrizioni generiche quali "CANCELLERIA", "REP01", "REP02", "VARIE", etc.

L'importo del contributo verrà annualmente deciso con atto di Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.

Art 16 Esclusione dal beneficio

In fase di istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 14 ;
- le istanze, presentate per studenti, prive di certificazioni, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive o ogni documento di riferimento (compresi i documenti delle spese sostenute nell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo, quali ad esempio gli scontrini fiscali, bonifici bancari necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. ;
- le istanze non presentate al protocollo entro i termini previsti dal bando o avviso pubblico;
- le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione

Art. 17 Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo www.comune.sedini.ss.it

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da *copia di documento di identità*, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico;

2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.

C) BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI

Art. 18 Requisiti

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Sedini alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b. immatricolazione regolare effettuata nell'anno accademico in corso
- c. aver sostenuto almeno due esami (per tutti gli iscritti agli anni successivi all'immatricolazione) nell'anno accademico in corso con valutazione espressa in trentesimi, non sono valutabili gli esami dove è presente il solo giudizio di idoneità;

Non sono ammesse le richieste di contributo da parte di studenti universitari che presentino la condizione di studente universitario **fuori corso di almeno anni due** rispetto alla scadenza temporale del corso di laurea prevista dalla normativa di riferimento.

Art. 19 Importo Borsa di studio

L'importo della Borsa di studio al merito verrà erogata in base alla seguente tabella :

Valutazione	% borsa di studio
da 18/30 a 20/30	30%
da 21/30 a 23/30	50%
da 24/30 a 27/30	70%
da 28/30 a 30/30	90%
30 e lode	100%

L'importo del contributo verrà annualmente deciso con atto di Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 20 Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo

www.comune.sedini.ss.it

2. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da *copia di documento di identità*, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico;

3. Per i nuovi immatricolati il possesso del certificato di immatricolazione ad un corso di laurea

4. Per gli iscritti agli anni successivi dovranno produrre certificazione dalla quale si evince la presenza dell'idoneità ad almeno n. 2 esami nell'anno accademico in corso con relativa votazione espressa in trentesimi;

5. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 21 Cumulabilità

Il rimborso di cui al presente regolamento è cumulabile con altri tipi di rimborsi da parte dello Stato o di altri Enti, Associazioni, Istituzioni o datori di lavoro

Art. 22 Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie disponibili, nel caso di esaurimento delle stesse, qualora non venissero apportate variazioni in aumento negli appositi capitoli di bilancio, a cura del Responsabile dell'Area socio assistenziale, si procederà al rigetto delle nuove domande di richiesta di contributo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art 24 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili, previsti dal presente Regolamento, sarà effettuato, nel rispetto dell'art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili" e ss.mm.ii., dal Comune di Sedini, titolare del trattamento.

L'Ente utilizzerà i dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di garantire l'accesso ai benefici, il riconoscimento e la liquidazione degli stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando qualora sia necessario per lo svolgimento di fini istituzionali ed in particolare per lo svolgimento dei procedimenti relativi ai benefici.

Il Comune di Sedini, al quale si presentano le domande relative ai benefici, i CAAF ai quali viene presentata la dichiarazione sostitutiva unica per la certificazione ISEE, assumono collettivamente la qualifica di "titolari del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Essendo il conferimento dei dati un onere per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio. L'interessato può, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, rivolgersi in qualsiasi momento all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

Art 25 Abrogazioni

E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare nella materia disciplinata dal presente Regolamento, contenuta in altri Regolamenti del Comune, nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento;

Art 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale